

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 542

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore ROLLANDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2001

—————

Norme per la costituzione della Repubblica federale italiana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Visto il fallimento dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali è sembrato opportuno ripresentare il testo del disegno di legge costituzionale recante norme per la costituzione (già atto Camera n. 5949 della XIII legislatura) della Repubblica federale italiana ai fini dell'esame ordinario, previsto dall'articolo 138 della Costituzione, per le leggi di revisione della Costituzione.

In particolare è essenziale che il tentativo di riforma della costituzione approvato negli ultimi giorni della passata legislatura venga rivisto e riformulato. In particolare si insiste sulla esigenza che venga sancita «l'intesa» tra Stato e regione per le modifiche statutarie.

Il testo che si propone all'attenzione del Senato richiama la prima Costituzione dall'impronta marcatamente federalista ad essere presentata nella storia della Repubblica. Un segno significativo di una certa difficoltà dell'idea federalista, i cui depositari sono stati per molti anni una voce minoritaria e spesso incompresa.

Ora, a dieci anni dalla prima presentazione (eravamo nella X legislatura), quello stesso testo viene riproposto, pur con qualche modificazione, nella certezza che si tratti di un utile confronto in vista della necessaria ripresa della stagione delle riforme, iniziata con la istituzione della Commissione bicamerale

Ma, mentre ancora alcuni anni fa l'impostazione federalista era poco diffusa, oggi - almeno apparentemente - il federalismo è sempre più, e soprattutto per un numero crescente di forze politiche, la strada da intraprendere. Ma quale federalismo? Ognuno

sembra dare a questo termine una propria interpretazione e contenuti diversi. Per evitare equivoci, come già avvenuto in passato, abbiamo ritenuto utile offrire nuovamente questa nostra proposta.

Noi siamo per un'Italia federale, all'interno di un'Europa federalista, immaginando questa Costituzione come parte integrante di una costruzione europea rispettosa dei piccoli popoli, come antidoto ai danni dei vecchi e nuovi nazionalismi.

Ecco perché in questa fase storica appare nuovamente utile riproporre all'attenzione dei colleghi la proposta di legge costituzionale presentata una prima volta nell'ottobre 1991, ripresentata nel novembre 1993, nuovamente nell'aprile 1994, e, da ultimo, come già evidenziato, nel gennaio 1997. Una sua riproposizione vale, anche questa volta, come testimonianza di una Costituzione federalista, i cui contorni principali, benché sia trascorso del tempo, restano validi ed originali.

Il valore del testo presentato deriva proprio dal fatto che si tratta di uno sforzo, pur imperfetto e certamente correggibile, di concretizzare le istanze federaliste in un momento nel quale si deve entrare nel vivo e lasciare il terreno della mera teorizzazione.

Da segnalare inoltre la riscoperta delle identità culturali e linguistiche difese e valorizzate durante questi decenni dalle autonomie a statuto differenziato che sono passate da un fenomeno a carattere logistico e folcloristico a esempio di valori da difendere e salvaguardare.

Peraltro in tutti i paesi europei si discute sul superamento dello Stato nazionale nella duplice chiave di lettura dell'organizzazione

interna (autonomia e decentramento) e dell'integrazione europea (da Europa degli Stati, a Europa delle Regioni o Europa dei popoli) ed è storia recente la costituzione di una Europa unita sotto l'aspetto della moneta comune, con la nascita dell'euro.

I movimenti autonomistici storicamente radicati, come l'*Union Valdotaïne*, hanno elaborato dal dopoguerra ad oggi una serie di analisi sull'Italia repubblicana ed hanno indicato delle soluzioni che si rifanno al cosiddetto «federalismo integrale», l'unica strada percorribile in una visione di confronto con le più mature forze autonomistiche ed etniche europee e in un rapporto di collaborazione in Italia fra le forze politiche che credono in questa scelta.

È indubbio che nell'analisi storica e politica dello Stato italiano quel che si nota dall'unità d'Italia in poi è il progressivo e periodico fallimento della versione centralista dello Stato nazionale tradizionale. Molti ed autorevoli commentatori nel periodo risorgimentale, nell'Italia liberale, nel periodo fascista e nel dopoguerra hanno analizzato a fondo i limiti e le carenze che hanno avuto come conseguenza l'attuale stato di sfascio e di degrado del sistema politico italiano. Ci sono dunque una serie di «tare» che sin dall'inizio hanno caratterizzato lo Stato unitario, solo formalmente corrette da una Costituzione repubblicana di compromesso e nella realtà dei fatti dimostratasi scarsamente autonomistica, in parte per i propri contenuti ed in parte per l'interpretazione che ne è stata data dal sistema dei partiti che ha guidato l'Italia dal 1945 sino ad oggi.

È in questa fase che si pone la necessità di decidere quale strada intraprendere e quali strumenti adoperare per giungere ad una totale revisione della Costituzione, per conciliare la stabilità di governo con i rapidi tempi di decisione che oggi sono richiesti, per sviluppare il ruolo di ogni comunità prevedendo tuttavia momenti di sintesi e di confronto. La speranza è che lo Stato italiano, Stato unitario in cui la concentrazione dei poteri è solo

parzialmente attenuata dall'articolazione amministrativa e legislativa regionale, divenga uno Stato federale. Non si tratta più semplicemente di variare equilibri fra gli organi di vertice delle istituzioni repubblicane. Bisogna rifondare la Costituzione materiale, avendo ben chiaro che è necessario porre al centro di questo processo costituente le entità regionali. Ed è quanto l'*Union Valdotaïne* ha fatto con uno studio attento e con la presente proposta di legge costituzionale, discussa ed approvata in passato anche dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

I tempi di attuazione della Costituzione repubblicana in vigore sono stati lenti e spesso le scelte sono state molto contraddittorie. L'esempio lampante sono i limiti frapposti negli anni alla già limitata possibilità di esprimersi delle regioni e delle province autonome. In maniera disinvolta si è ricorso nei tempi agli *escamotage* più diversi per limitare le autonomie speciali. Significativo in questo senso, addirittura al di fuori della Costituzione, il concetto di «funzione di indirizzo e coordinamento» che assegna allo Stato poteri enormi di compressione delle possibilità delle regioni e delle province autonome. Dei ritardi è facile dire: basti pensare alla tardiva nascita delle Regioni a Statuto ordinario, al loro scarso peso e, più in generale, alla sopravvivenza, in parallelo, di uno Stato delle autonomie e di una articolazione locale dello Stato, dagli uffici periferici dei Ministeri ai prefetti, che sono la perfetta conseguenza di un disegno falsamente autonomistico. Esemplificativa appare la trattazione che è stata fatta, dal dopoguerra sino ad oggi, di tutta la finanza locale, con le Regioni e i Comuni costretti ad un rapporto di sudditanza e di passività nei confronti delle decisioni centrali. Si può dire, in fondo, che il disegno regionalista è fallito proprio per i limiti strutturali, ma anche per il processo di asfissia a cui lo Stato centrale lo ha costretto.

Da questa premessa discende un atteggiamento scettico nei confronti della reale pos-

sibilità di un processo di spontaneo cambiamento all'interno dell'attuale sistema politico e costituzionale. Il rischio cioè è che si perpetui uno spirito trasformistico, modernamente forse lo si potrebbe chiamare consociativo, che si limiti a parlare delle necessità delle grandi riforme, ma che nella realtà dei fatti, con abile operazione di immagine, porti a lievi aggiustamenti per garantire la sopravvivenza dell'attuale Stato nazionale e di tutti i soggetti che ne sono intrinseca espressione.

L'*Union Valdotaïne*, che rigetta ogni forma di violenza e teme semmai che possa prevalere in questa fase la tentazione di svolte autoritarie, ritiene dunque che il dibattito in corso non potrà sortire alcun effetto se si limiterà ad essere affrontato sul semplice terreno del confronto tattico fra i partiti.

È per questo che, pregiudizialmente ad ogni ulteriore approfondimento, quel che importa anzitutto è definire un sistema che permetta di dibattere sul nuovo Stato federale. Infatti bisogna rifuggire da tentazioni di qualunquismo e cercare vie nuove che permettano di ricostruire un clima di fiducia. Perché la gente, la società civile, gli operatori economici, insomma noi tutti abbiamo bisogno di essere governati in modo serio ed onesto, da una classe politica responsabile, secondo regole che consentano una reale partecipazione ed una vera autonomia.

La Valle d'Aosta ha grandissime potenzialità che spesso non vengono sfruttate a causa di un centralismo oramai anacronistico ed invasivo.

Il bisogno di aria nuova richiede un nuovo tipo di sforzo progettuale coraggioso e lucido, che dal basso costringa i vertici al cambiamento.

L'*Union Valdotaïne*, studiando il presente dissenso di legge costituzionale, ha fatto la sua parte in questo pensando al futuro della Valle d'Aosta, dell'Italia e dell'Europa in un quadro diverso, moderno ed efficiente. E tutto ciò per non essere la zavorra dell'Europa ma una parte viva e vitale di questo continente che nel progetto di integrazione

europea: se l'Europa sarà federalista, ha trovato la via per assicurarci un futuro di benessere materiale e morale.

Proponiamo con forza un progetto di Costituzione federale per l'Italia, una proposta articolata e ragionata che vede nelle regioni attuali, trasformate attraverso una loro libera scelta in Repubbliche federate fra loro, il pilastro di un nuovo modo di concepire lo Stato in Italia.

Sintetizziamo ora alcuni punti:

i diversi popoli che formano lo Stato italiano esercitano il diritto di autodeterminazione, si costituiscono in Repubbliche sovrane, le quali si uniscono con un patto federale per costituire la Federazione italiana;

le competenze della Federazione sono fissate dalla Costituzione federale, quelle che non sono demandate in modo esplicito alla Federazione sono esercitate direttamente dalle Repubbliche;

gli organi della Federazione si costituiscono seguendo principi della democrazia rappresentativa. Essi sono: il Presidente della Federazione, il Parlamento federale formato dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche, il Governo federale, il Tribunale supremo federale;

la Camera dei deputati, che incarna il vincolo federale, è eletta a suffragio universale;

il Senato delle Repubbliche, in cui queste hanno pari dignità, è eletto dai Parlamenti delle Repubbliche federate e assicura un raccordo diretto e permanente fra le Repubbliche e la Federazione.

Queste sono in sintesi le linee direttrici del nostro disegno di legge costituzionale, che certo appaiono come del tutto innovative rispetto all'attuale quadro centralistico che al sistema esistente somma la politica delle *Authorities*, degli interventi straordinari dello Stato, di un Parlamento che tende a legiferare anche nelle materie più minute.

Con il disegno di legge costituzionale si esprime la necessità di fondare assieme i cambiamenti dello Stato e della politica.

In questo siamo aperti al confronto ed al dialogo con tutte le forze politiche e sociali,

senza preconcetti o chiusure, certi che nel federalismo si possano trovare molte delle soluzioni necessarie per l'avvio di una nuova fase di nascita e sviluppo socio-politico-economico del paese.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**TITOLO I****NORME FONDAMENTALI
DELLO STATO FEDERALE****Art. 1.**

1. I popoli delle regioni Piemonte, Vallée d'Aoste-Valle d'Aosta, Lombardia, Sud Tirolo-Sud-Tirolo, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nell'esercizio della loro sovranità e del loro diritto di autodeterminazione, si costituiscono in Repubbliche e liberamente si uniscono con vincolo federativo nella Repubblica federale italiana, di seguito denominata «Federazione italiana».

Art. 2.

1. Alla Federazione italiana competono tutti i poteri che le sono conferiti dalla Costituzione federale.

2. Le Repubbliche federate esercitano autonomamente, senza controlli o autorizzazioni, tutti i poteri che non sono espressamente attribuiti o comunque delegati alla Federazione italiana o agli organi dell'Unione europea.

Art. 3.

1. La Federazione italiana garantisce il rispetto dell'integrità territoriale e dell'autonomia delle Repubbliche federate, le libertà e i

diritti individuali e collettivi dei popoli della Federazione italiana.

Art. 4.

1. La Federazione italiana s'impegna a realizzare la Federazione delle Regioni d'Europa, nel rispetto dell'autonomia politica delle entità costituenti e dei principi di sussidiarietà e di cooperazione fra le regioni europee.

2. Le modalità di partecipazione delle Repubbliche federate e della Federazione italiana alla formazione della volontà comunitaria, nonché le procedure di recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento interno, saranno disciplinate con legge costituzionale federale.

3. È garantita la presenza di rappresentanti di ciascuna Repubblica federata nel Parlamento europeo e in tutti gli organi europei rappresentativi delle entità regionali.

Art. 5.

1. Ogni Repubblica federata adotta, attraverso una sua Assemblea costituente, nel rispetto dei principi della Costituzione federale, la propria Costituzione che entra in vigore subito dopo la sua approvazione.

2. Le Costituzioni delle Repubbliche federate assicurano il libero esercizio dei diritti politici e delle libertà dei cittadini ed il rispetto delle autonomie locali che devono poter liberamente regolare tutti gli aspetti propri delle comunità locali.

3. La scelta della forma di governo da parte delle Repubbliche federate è libera, fatto salvo il mantenimento della forma repubblicana, democratica e rappresentativa ed il rispetto del principio di sussidiarietà.

4. Il Governo della Federazione italiana, qualora ritenga non conforme ai commi 2 e 3 il contenuto della Costituzione di ciascuna Repubblica federata, può, entro trenta giorni,

impugnarla, in tutto o in parte, di fronte al Tribunale supremo federale che deve pronunciarsi entro novanta giorni.

Art. 6.

1. La Federazione italiana e ogni Repubblica federata stipulano trattati o accordi di cooperazione nelle materie di rispettiva competenza con le Repubbliche federate o con Stati e Regioni esteri.

2. Le Repubbliche federate si informano reciprocamente in uno spirito di leale collaborazione in merito agli accordi di cui al comma 1.

Art. 7.

1. Le norme fondamentali del diritto internazionale formano parte integrante del diritto federale e delle Repubbliche federate.

2. Le comunità alloglotte possono essere garantite, al fine di una più efficace tutela del loro particolarismo, da appositi accordi internazionali; restano efficaci quelli già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. La Federazione italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 9.

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2. È compito della Federazione italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Art. 10.

1. La Federazione italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 11.

1. Tutte le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento federale e delle Repubbliche federate.

2. I rapporti delle confessioni religiose con la Federazione italiana e con le singole Repubbliche federate sono regolati dalle rispettive leggi, nell'osservanza delle competenze proprie di ciascun ordinamento, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 12.

1. La Federazione italiana può trasferire, con la procedura di cui all'articolo 90, parte delle proprie competenze ad istanze sovranazionali.

Art. 13.

1. Al fine di assicurare la pace internazionale, la Federazione italiana ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e può integrarsi ad un sistema comune di difesa sovranazionale.

Art. 14.

1. Le autorità federali e delle Repubbliche federate si prestano aiuto reciproco in uno spirito di solidarietà e di leale collaborazione.

Art. 15.

1. La lingua ufficiale della Federazione italiana è l'italiano.

2. Le Costituzioni delle Repubbliche federate, nel rispetto delle tradizioni culturali dei loro popoli, possono riconoscere carattere ufficiale alle loro lingue storiche.

3. Gli organi e gli uffici della Federazione italiana operano, nel territorio delle singole Repubbliche federate, nel rispetto dello statuto linguistico stabilito dalle Costituzioni delle Repubbliche federate stesse.

Art. 16.

1. La Federazione italiana riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli che la compongono.

2. Il diritto di autodeterminazione è esercitato nel rispetto delle norme del diritto internazionale e delle procedure che sono previste con legge federale da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della Costituzione federale con la procedura di cui all'articolo 91.

Art. 17.

1. Con proposta sottoscritta da almeno un quinto degli elettori residenti in un territorio omogeneo e circoscritto, la cui popolazione sia legata da particolari vincoli di carattere etnico, storico e culturale, può essere sottoposta a *referendum* popolare la costituzione di comunità autonome all'interno di ciascuna Repubblica federata.

2. La comunità autonoma si intende costituita se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza degli elettori residenti nell'insieme del territorio interessato e in oltre la metà dei comuni interessati.

3. Le comunità autonome sono titolari delle potestà legislative e amministrative che saranno determinate con legge costituzionale federale.

TITOLO II

ORGANI FEDERALI

CAPO I

PARLAMENTO FEDERALE

Art. 18.

1. Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche.

Art. 19.

1. Il Parlamento federale ha competenza legislativa nelle seguenti materie:

- a) leggi costituzionali e di revisione della Costituzione federale;
- b) diritti fondamentali e libertà;

c) elezioni della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche;

d) organizzazione degli organi federali;

e) relazioni con Stati esteri, conclusione di trattati e alleanze, nell'ambito delle competenze federali;

f) difesa;

g) bilancio e consuntivo della Federazione italiana, istituzione di tributi federali;

h) moneta, pesi e misure, attività di credito in ambito federale;

i) trasporti di interesse federale e disciplina generale della circolazione;

l) ricerca scientifica e tecnologica di interesse federale;

m) tutela della proprietà intellettuale ed artistica, marchi e brevetti;

n) poste e telecomunicazioni di interesse federale;

o) ordinamento giudiziario, diritto e procedura civile e penale, estradizione;

p) ordinamento amministrativo, tributario e contabile della Federazione italiana.

2. Il Parlamento federale legifera altresì in ogni materia ad esso delegata dalle Repubbliche federate.

Art. 20.

1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

2. L'iniziativa legislativa spetta al Governo federale, a ciascun deputato o senatore, ai Parlamenti delle Repubbliche federate e a diecimila elettori.

3. Ogni proposta di legge deve essere redatta in articoli.

Art. 21.

1. Le modalità di esame e di approvazione delle proposte di legge sono stabilite dai regolamenti di ciascuna delle Assemblee legislative.

2. Possono essere previsti procedimenti abbreviati.

Art. 22.

1. Le proposte di legge sono approvate dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche quando riguardano la materia elettorale, la delegificazione di determinate materie e la ratifica dei trattati internazionali.

Art. 23.

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente federale entro venti giorni dalla loro approvazione, o nel termine minore stabilito dalle Camere qualora ne sia dichiarata l'urgenza a maggioranza assoluta da ciascuno dei due rami del Parlamento.

2. Le leggi federali sono pubblicate immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che in esse sia stabilito un diverso termine.

Art. 24.

1. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo federale, se non con determinazione di principi e criteri direttivi.

2. La legge di delegazione ha validità soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.

3. Il Governo federale non può, senza apposita delega da parte delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Art. 25.

1. Il Parlamento federale delibera lo stato di guerra e conferisce al Presidente della Fe-

derazione italiana e al Governo federale i poteri necessari.

Art. 26.

1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

Art. 27.

1. Il Parlamento federale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo federale.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

4. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 28.

1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di marzo e di ottobre.

Art. 29.

1. Ciascuna delle Camere elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

Art. 30.

1. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Governo federale o di un terzo dei componenti dell'Assemblea o del Presidente della Federazione italiana.

Art. 31.

1. Il Parlamento federale è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 32.

1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere ed il Parlamento possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Art. 33.

1. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Art. 34.

1. I membri del Governo federale hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute.

2. Essi devono essere sentiti ogni volta che ne facciano richiesta al Presidente di ciascuna Camera.

Art. 35.

1. Il Presidente della Federazione italiana può indirizzare messaggi alle Camere e chiedere di essere sentito, per particolari ragioni, dalle Camere o dal Parlamento.

Art. 36.

1. Il Tribunale supremo federale giudica dei titoli di ammissione dei componenti di ciascun ramo del Parlamento e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 37.

1. I membri del Parlamento e dei Parlamenti di ciascuna Repubblica federata non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 38.

1. Senza autorizzazione della Camera dei deputati o del Senato delle Repubbliche o del Parlamento di ciascuna Repubblica federata alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento federale può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

2. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento federale e i membri del Parlamento di ciascuna Repubblica federata ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 39.

1. I membri del Parlamento federale ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

CAPO II

CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 40.

1. La Camera dei deputati è composta da trecento deputati eletti in proporzione al numero degli elettori residenti in ciascuna Repubblica federata.

2. In ogni Repubblica federata sono comunque eletti non meno di due deputati.

Art. 41.

1. La legge federale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere, stabilisce le modalità di svolgimento delle elezioni che devono avvenire con suffragio diretto, libero, uguale e segreto.

2. È elettore ed eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e goda dei diritti politici.

Art. 42.

1. La Camera dei deputati dura in carica cinque anni ed è integralmente rinnovata ad ogni scadenza. La durata può essere prorogata solo in caso di guerra.

Art. 43.

1. L'appartenenza alla Camera dei deputati è incompatibile con la qualità di membro di uno dei Parlamenti delle Repubbliche federate e del Senato delle Repubbliche.

2. La legge federale determina gli altri casi di incompatibilità ed ineleggibilità rispetto alla carica di deputato.

Art. 44.

1. Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente legislatura. La prima seduta ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

2. Finchè non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 45.

1. Ogni deputato svolge le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 46.

1. La Camera dei deputati può essere sciolta dal Presidente della Federazione italiana, sentito il suo Presidente, quando, per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

CAPO III

SENATO DELLE REPUBBLICHE
FEDERATE

Art. 47.

1. Il Senato delle Repubbliche federate è l'organo parlamentare rappresentativo delle Repubbliche federate.

Art. 48.

1. Ciascuna Repubblica federata elegge cinque senatori.

2. I senatori sono eletti dai Parlamenti delle Repubbliche federate e durano in carica cinque anni.

Art. 49.

1. Le modalità di elezione dei senatori da parte dei Parlamenti sono stabilite con legge di ciascuna Repubblica federata.

Art. 50.

1. Il Presidente del Senato delle Repubbliche è designato a turno da ciascuna delle Repubbliche federate per un periodo di sei mesi.

Art. 51.

1. I casi di incompatibilità e di ineleggibilità con l'ufficio di senatore sono stabiliti con legge delle Repubbliche federate.

2. L'ufficio di senatore è compatibile con quello di membro di un Parlamento di ciascuna Repubblica federata.

CAPO IV

PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA

Art. 52.

1. Il Presidente della Federazione italiana è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche riuniti in seduta comune. Ai fini della sola elezione del Presidente della Federazione italiana, le Repubbliche federate sono rappresentate da cinque delegati speciali eletti dai Parlamenti di ciascuna Repubblica federata.

2. Ai fini dell'elezione del Presidente della Federazione italiana i rappresentanti delle Repubbliche federate si esprimono senza vincolo di mandato.

Art. 53.

1. L'elezione del Presidente della Federazione italiana avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

2. Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 54.

1. Il Presidente della Federazione italiana è eletto per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 55.

1. Può essere eletto Presidente della Federazione italiana ogni cittadino che abbia compiuto il quarantesimo anno di età e goda dei diritti politici.

2. L'ufficio di Presidente della Federazione italiana è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata.

Art. 56.

1. Qualora il Presidente della Federazione italiana non possa adempiere alle proprie funzioni, è temporaneamente sostituito dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 57.

1. Il Presidente della Federazione italiana:

- a) rappresenta la Federazione italiana;
- b) indice le elezioni della Camera dei deputati e del Senato delle Repubbliche;

c) promulga le leggi federali ed i decreti governativi;

d) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;

e) firma i trattati internazionali, previa autorizzazione del Parlamento federale;

f) dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;

g) ha il comando delle Forze armate;

h) può sciogliere la Camera dei deputati nei casi previsti dalla Costituzione federale;

i) conferisce le onorificenze della Federazione italiana;

l) può concedere la grazia e commutare le pene.

Art. 58.

1. Il Presidente della Federazione italiana non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne che per l'alto tradimento o per l'attentato alla Costituzione federale o alle Costituzioni delle Repubbliche federate.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente della federazione italiana è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Presidente della Federazione italiana gode altresì di immunità per tutti gli atti compiuti prima dell'assunzione del proprio mandato.

Art. 59.

1. Prima di assumere il proprio incarico, il Presidente della Federazione italiana presta il seguente giuramento: «Giuro di essere fedele alla Costituzione federale, di rispettare i diritti e le prerogative delle singole Repubbliche federate, di osservare e difendere le leggi federali, consacrando le mie forze al perseguimento del benessere materiale e spirituale dei popoli che compongono la Federazione

italiana, operando secondo coscienza e giustizia in ogni circostanza».

CAPO V

GOVERNO FEDERALE

Art. 60.

1. Il Governo federale è composto dal Primo Ministro e dai Ministri federali.

Art. 61.

1. Il Primo Ministro è designato dal Presidente della Federazione italiana ed è eletto a maggioranza dei componenti della Camera dei deputati.

2. Ove non sia raggiunta la maggioranza prescritta dal comma 1, si procede ad un nuovo scrutinio, a seguito del quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

3. Ove nel corso del primo o del secondo scrutinio sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Federazione italiana nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario può nominare Primo Ministro colui che ha ottenuto il maggior numero di suffragi oppure procedere allo scioglimento della Camera dei deputati.

Art. 62.

1. La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Governo federale solo eleggendo a maggioranza assoluta dei propri membri un nuovo Primo Ministro.

2. L'elezione può avvenire solo a distanza di otto giorni dalla presentazione di mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione del nome del nuovo Primo Ministro, sotto-

scritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.

3. Nel caso di cui al comma 2 la Camera dei deputati è riunita entro otto giorni per l'elezione di un nuovo Primo Ministro.

4. Ove sia raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Federazione italiana nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario può nominare Primo Ministro colui che ha riportato il maggiore numero di suffragi oppure procedere all'immediato scioglimento della Camera dei deputati.

Art. 63.

1. Il Presidente della Federazione italiana nomina e revoca i Ministri su proposta del Primo Ministro.

2. Il Primo Ministro ed i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Federazione italiana.

Art. 64.

1. Il voto contrario di una delle Camere su una proposta del Governo federale non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il Primo Ministro in carica può chiedere che la Camera dei deputati esprima la propria fiducia al Governo, anche per conseguire con tale procedura l'approvazione di un disegno di legge.

3. Se la proposta di cui al comma 2 non ottiene il consenso della maggioranza dei membri dell'Assemblea, il Primo Ministro può chiedere al Presidente della Federazione italiana di sciogliere la Camera dei deputati e di indire nuove elezioni.

Art. 65.

1. Il Primo Ministro definisce le linee direttive della politica del Governo federale e

ne è politicamente responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo coordinando l'attività dei Ministri.

2. Nel quadro delle linee direttrici comuni, ogni Ministro dirige personalmente il proprio Dicastero e ne è responsabile.

Art. 66.

1. L'ordinamento del Governo federale, il numero dei Ministeri e la loro organizzazione sono determinati con legge federale.

Art. 67.

1. Il Primo Ministro ed i Ministri sono posti in stato d'accusa, a maggioranza assoluta dal Parlamento, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 68.

1. Le funzioni di Ministro federale sono incompatibili con l'appartenenza ad una delle due Camere federali.

CAPO VI

TRIBUNALE SUPREMO FEDERALE

Art. 69.

1. Il Tribunale supremo federale giudica:

a) sull'interpretazione della Costituzione e sulla costituzionalità in via incidentale delle leggi federali e locali;

b) in caso di contrasto sui limiti del potere legislativo federale e delle singole Repubbliche federate;

c) sulla costituzionalità delle Costituzioni delle Repubbliche federate come previsto dall'articolo 5, comma 4;

d) sugli obblighi reciproci fra la Federazione italiana e le Repubbliche federate;

e) sui conflitti di attribuzione che insorgano fra i poteri dei diversi organi federali, fra le Repubbliche federate e fra autorità federali e quelle delle Repubbliche federate;

f) dei titoli di ammissione dei componenti di ciascun ramo del Parlamento e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità;

g) sulle accuse promosse contro il Presidente della Federazione italiana e contro i Ministri.

Art. 70.

1. Il Tribunale supremo federale è composto da dieci giudici scelti per metà da ciascuno dei due rami del Parlamento fra i magistrati delle giurisdizioni superiori federali o delle singole Repubbliche federate, i professori ordinari universitari in materie giuridiche e gli avvocati con venti anni di esercizio effettivo della professione.

Art. 71.

1. I giudici del Tribunale supremo federale sono nominati per nove anni decorrenti per ciascuno dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 i giudici cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni e non possono assumere cariche istituzionali.

Art. 72.

1. Il Tribunale supremo federale elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge federale, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice.

2. Il Presidente è eletto alternativamente fra i componenti nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche.

Art. 73.

1. L'ufficio di giudice del Tribunale supremo federale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi professione.

Art. 74.

1. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Federazione italiana e contro i Ministri intervengono, oltre ai giudici ordinari del Tribunale supremo federale, undici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, che il Parlamento compila ogni cinque anni con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 75.

1. Sui ricorsi di legittimità costituzionale, proposti dalle Repubbliche federate contro le leggi federali o dal Governo federale contro le leggi delle Repubbliche federate, il Tribunale supremo federale decide entro novanta giorni.

2. Nelle more della decisione l'efficacia delle leggi federali o delle singole Repubbliche federate impugnate è sospesa.

3. La decisione del Tribunale supremo federale è pubblicata e comunicata alle Camere e ai Parlamenti delle Repubbliche federate interessate.

Art. 76.

1. Le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici del Tribu-

nale supremo federale sono stabiliti con legge costituzionale federale.

TITOLO III

REFERENDUM

Art. 77.

1. Le leggi federali sono sottoposte a *referendum* abrogativo ove ne facciano richiesta cinque Parlamenti delle Repubbliche federate ovvero cinquecentomila elettori.

2. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia ed indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Art. 78.

1. Le modalità di svolgimento del *referendum* federale ed i criteri di ammissibilità sono determinati dalla legge federale.

2. La proposta soggetta a *referendum* federale è approvata se ottiene la maggioranza dei voti complessivamente espressi nella Federazione italiana e in almeno la metà delle Repubbliche federate.

TITOLO IV

NORME SULLA GIURISDIZIONE

Art. 79.

1. La legge costituzionale federale sul potere giudiziario regolerà la costituzione, il regolamento e l'amministrazione degli organi di giustizia nonchè lo stato giuridico dei giudici e dei magistrati di carriera e del personale addetto all'amministrazione della giustizia.

Art. 80.

1. Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo di amministrazione della giurisdizione e le sue competenze sono disciplinate dalla legge costituzionale sul potere giudiziario.

Art. 81.

1. La Corte federale di cassazione ha giurisdizione su tutto il territorio della Federazione ed è l'organo giurisdizionale di vertice in materia penale, civile e amministrativa.

Art. 82.

1. Ferma restando la giurisdizione del Tribunale supremo federale, l'organizzazione giudiziaria nell'ambito di ciascuna Repubblica federata farà capo ad un Tribunale superiore regionale, le cui competenze sono disciplinate dalla legge costituzionale sul potere giudiziario.

TITOLO V

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E FINANZE

Art. 83.

1. I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Art. 84.

1. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.

2. Nei quadri superiori della Federazione italiana sono impiegati funzionari originari di tutte le Repubbliche federate in misura per quanto possibile proporzionale.

3. Per gli altri livelli dell'amministrazione federale devono essere impiegate persone originarie della Repubblica federata in cui sono chiamate a svolgere la loro attività.

Art. 85.

1. Qualora una Repubblica federata non ottemperi agli obblighi nascenti dalla Costituzione federale o dalle leggi federali, il Governo federale può, su autorizzazione del Senato delle Repubbliche votata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, adottare tutte le misure necessarie per costringere la Repubblica federata inadempiente ad adempiere ai propri obblighi.

Art. 86.

1. La Federazione italiana e le Repubbliche federate sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri.

2. Nel caso di esercizio da parte delle Repubbliche federate di poteri delegati da parte della Federazione italiana, le spese relative rimangono a carico della Federazione, mediante trasferimenti di risorse che devono essere stabiliti nella legge di delegazione.

Art. 87.

1. La Federazione italiana e le Repubbliche federate ripartiscono fra loro, nella misura stabilita con legge approvata con la

maggioranza di cui all'articolo 91, il gettito dei tributi erariali.

2. La stessa legge di cui al comma 1 stabilisce quali imposte o tasse siano rispettivamente di competenza della Federazione italiana o delle Repubbliche federate.

3. Le Repubbliche federate devono assicurare adeguate risorse al sistema delle autonomie locali.

Art. 88.

1. Il prelievo fiscale, salvo diverso accordo, è effettuato separatamente dalla Federazione italiana e dalle Repubbliche federate per le imposte e tasse di loro rispettiva competenza.

2. I tributi oggetto di riparto sono percepiti dalle Repubbliche federate e devoluti trimestralmente alla Federazione italiana per le quote di loro competenza.

Art. 89.

1. Una quota delle entrate fiscali della Federazione italiana e delle entrate di ciascuna Repubblica federata costituiscono un fondo di compensazione che deve essere ripartito tra tutte le Repubbliche federate in modo da equilibrare le differenze di potere economico e promuovere l'espansione economica.

2. La legge relativa alla costituzione e al riparto del fondo di compensazione deve essere approvata con la maggioranza di cui all'articolo 91.

TITOLO VI

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
FEDERALE E LEGGI COSTITUZIONALI

Art. 90.

1. Le leggi di revisione della Costituzione federale sono adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Art. 91.

1. Le leggi costituzionali sono adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Repubbliche a maggioranza dei due terzi dei loro membri.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 92.

1. La Costituzione federale recata dalla presente legge costituzionale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La Costituzione federale recata dalla presente legge costituzionale sostituisce integralmente la parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è approvata, con la procedura prevista dall'ar-

articolo 90, la Carta dei diritti, dei doveri e delle libertà per i cittadini e per i popoli della Repubblica federale italiana che sostituirà integralmente la parte prima della Costituzione della Repubblica italiana.

4. L'amnistia e l'indulto di cui all'articolo 26 non possono comunque essere applicati ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.